



## ANTONINO RASPANTI VESCOVO DI ACIREALE

---

### DECRETO DI PRIVAZIONE DELLE ESEQUIE ECCLESIASTICHE PER CHI È STATO CONDANNATO PER REATI DI MAFIA

*«La fede [...] esige non solo un'intima adesione personale, ma anche una coraggiosa testimonianza esteriore, che si esprime in una convinta condanna del male. Essa esige qui, nella vostra terra, una chiara riprovazione della cultura della mafia, che è una cultura di morte, profondamente disumana, antievangelica, nemica della dignità delle persone e della convivenza civile»*

(GIOVANNI PAOLO II, *Omelia nella Valle dei Templi di Agrigento*, 9 maggio 1993, n. 5).

Visto il n. 14 del Documento “Sviluppo e solidarietà. Chiesa italiana e Mezzogiorno” (18 ottobre 1989) della Conferenza episcopale italiana nel quale si afferma: «Deve essere ben chiaro che questo fenomeno [la criminalità organizzata] non è il Mezzogiorno; ne è invece solo una malattia, un cancro contro il quale la coscienza generale del Sud, assieme a quella di tutto il Paese, si indigna e reagisce.

La Chiesa italiana condanna radicalmente queste organizzazioni criminose ed esorta gli uomini “mafiosi” ad una svolta nel loro comportamento. Il loro agire offende l'uomo, la società, ogni senso etico, religioso, il senso stesso dell'“onore” e si ritorce, poi, contro loro stessi»;

Visto il decreto n. 171 del II Concilio plenario siculo: «Qui rapinam (seu furtum cum actibus violentiae) vel homicidium directe voluntarium (imputabile sive mandantibus, sive exsequentibus, sive positive cooperantibus) pataverint, **incurrunt in excommunicationem Ordinario loci reservatam**» (22 giugno 1952) con il quale si conferma una disposizione dell'episcopato siculo del 1° dicembre 1944;

Vista la dichiarazione della Conferenza episcopale siciliana del 1982 con la quale si precisa che a «tutte le manifestazioni di violenza criminale e quindi anche quelle di stampo mafioso così come vengono oggi perpetrate [...] si applicano le norme sancite dai vescovi siciliani, sia nel 1944 che nel concilio plenario siculo» e viene confermata la suddetta pena;

Visto il n. 12 degli Orientamenti pastorali per le Chiese di Sicilia “*Nuova evangelizzazione e pastorale*” della Conferenza episcopale siciliana (**3 aprile 1994**) nel quale si afferma: «A riguardo della mafia, in quanto distorto complesso di falsi valori e dunque, prima ancora che per il suo nefasto potenziale di delinquenza e antisocialità, è nostro dovere ribadire la denuncia, altre volte espressa, circa la sua assoluta incompatibilità con il Vangelo. Tale giudizio di incompatibilità, infatti, se appare in tutta la sua evidenza quando è riferito alla efferatezza degli assassini e delle stragi da essa perpetrati, per i quali delitti l’Episcopato siculo in diverse occasioni ha comminato e rinnovato la censura della scomunica, riservandone l’assoluzione sacramentale alle dovute autorizzazioni, non deve essere considerato meno comprovato se riferito al fenomeno in quanto tale. Tale incompatibilità con il Vangelo è intrinseca alla mafia per se stessa, per le sue motivazioni e per le sue finalità, oltre che per i mezzi e per i metodi adoperati. La mafia appartiene, senza possibilità di eccezione, al regno del peccato e fa dei suoi operatori altrettanti operai del Maligno.

Per questa ragione, tutti coloro che, in qualsiasi modo deliberatamente, fanno parte della mafia o ad essa aderiscono o pongono atti di connivenza con essa, debbono sapere di essere e di vivere in insanabile opposizione al Vangelo di Gesù Cristo e, per conseguenza, alla sua Chiesa»;

Visto il n. 16 del Documento “*Finché non sorga come stella la sua giustizia*” della Conferenza episcopale siciliana (**15 maggio 1996**) nel quale si afferma: «[La mafia] costituisce la piaga sociale più vergognosa della Sicilia. La mafia, con il suo infame “strapotere”, con la tragica teoria dei suoi “morti ammazzati” e dei suoi nefandi delitti, umilia, mortifica e danneggia la nostra terra, corrode i gangli essenziali della sua vita sociale e politica; offusca la sua immagine e il suo nome di fronte al resto del Paese e del Mondo.

Su di essa, con il Papa Giovanni Paolo II, ribadiamo ancora una volta la condanna più esplicita e globale. “Tale piaga sociale rappresenta una seria minaccia non solo alla società civile, ma anche alla missione della Chiesa, giacché mina dall’interno la sua coscienza etica e la cultura cristiana del popolo siciliano” (Giovanni Paolo II, *Visita ad Limina*, 1997)»;

Visto il Documento “*Amate la giustizia, voi che governate sulla terra*” della Conferenza episcopale siciliana (**9 ottobre 2012**) nel quale si afferma: «Il riconoscimento del martirio di Don Giuseppe Puglisi, incommensurabile dono di grazia per tutta la Chiesa, così come l’esempio luminoso di Rosario Livatino e di altri testimoni, sanciscono la radicale inconciliabilità tra l’impegno per il Vangelo di Cristo ed ogni forma di potere mafioso»;

Considerato che «le azioni liturgiche non sono azioni private ma celebrazioni della Chiesa, che è “sacramento dell’unità”, cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi. Perciò tali azioni appartengono all’intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano» (*Sacrosanctum Concilium*, n. 26);

Considerato che «le esequie cristiane costituiscono una situazione particolarmente favorevole per annunciare la morte e la risurrezione del Signore non solo ai credenti ma anche a coloro che non credono. Infatti i gesti e le parole del rito che annunciano il Vangelo della speranza possono essere eloquenti per tutti, nella misura in cui sono compiuti in spirito e verità» (*Rito delle esequie*, Presentazione della Conferenza episcopale italiana, n. 6);

Visti i cann. 837, 1184 §1, 3° e §2 e 1185 del Codice di Diritto Canonico;

## DECRETO

**che sia privato delle esequie ecclesiastiche in tutto il territorio della Diocesi di Acireale chi è stato condannato penalmente per reati di mafia, con sentenza definitiva, dal competente organo giudiziario dello Stato italiano, se prima della morte non abbia dato alcun segno di pentimento.**

In ogni caso va verificato che l'eventuale concessione delle esequie non causi pubblico scandalo dei fedeli.

La privazione delle esequie ecclesiastiche comporta anche la negazione di qualsiasi messa esequiale (can. 1185).

Per i suddetti defunti cui si negano le esequie ecclesiastiche non è esclusa la possibilità di pregare e di celebrare Messe di suffragio.

Il suddetto rifiuto delle esequie ecclesiastiche, che si configura come una sanzione giuridica ecclesiastica, sia di stimolo al ravvedimento di coloro che perseverano in tali atteggiamenti ed invito ad abbandonare scelte di vita capaci di produrre l'effetto giuridico del diniego delle esequie.

Inoltre tale diniego è finalizzato alla restaurazione dell'ordine turbato, al fine di coesione di tutti i fedeli nella Chiesa e alla aspirazione a che nulla possa costituire uno scandalo per i credenti e motivo di allontanamento dalla retta via.

Presentandosi qualche dubbio, si consulti l'Ordinario del luogo, al cui giudizio bisogna stare (can. 1184 §2).

Acireale, 20 giugno 2013

Prot. n. 983/13 (CAN)

Il Cancelliere

*da Alfio Pirro*



Il Vescovo diocesano

*+ Antonino Raspanti*